

Lo prevede la bozza di decreto previsto dal dlgs 117/2017. Si partirà in primavera

# Terzo settore, registro in arrivo

## Per l'iscrizione richiesti i bilanci degli ultimi due anni

DI LUCIANO DE ANGELIS

Oltre ad atto costitutivo e statuto, gli enti che già esercitano l'attività, per ottenere l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) dovranno presentare anche gli ultimi due bilanci approvati. Nel caso in cui l'ufficio competente del Runts rilevi motivi ostativi all'iscrizione, gli enti avranno 10 giorni di tempo per manifestare la loro intenzione alla regolarizzazione e sessanta per realizzarla concretamente. Per l'eventuale iscrizione degli enti religiosi servirà, di norma, apposita autorizzazione della competente autorità religiosa.

Sono alcune delle previsioni contenute nella prima bozza del decreto istitutivo dell'at-tessissimo «Registro unico nazionale del terzo settore», che *ItaliaOggi* è in grado di anticipare. Detto decreto dovrà, nelle prossime settimane, essere vagliato dalla conferenza Stato-Regioni, poi ottenere il parere del Consiglio di Stato e, prima della pubblicazione in *G.U.* avere il placet dalla Corte dei conti. Il Runts, sarà quindi presumibilmente operativo in primavera.

**Le previsioni dell'art. 53 ed i caratteri fondamentali del registro.** L'art. 53 del dlgs 117 prevedeva che entro un anno dalla entrata in vigore dello stesso dlgs 117/2017 (e quindi entro il 3 agosto 2018) con decreto del ministero del lavoro, fosse emanato un apposito decreto finalizzato a disciplinare il funzionamento del «Registro unico nazionale del Terzo settore» (Runts).

Ora (seppur con oltre un anno di ritardo) il Registro sembra davvero vicino (anche se l'attuale bozza necessiterà di alcune modifiche). Con il decreto in commento saranno disciplinate le procedure per gli iscrizioni e per la cancellazione degli enti dal Registro, i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, le modalità che garantiscono la comunicazione dei dati fra Registro imprese e Runts. Quest'ultimo sarà, suddiviso in sette sezioni e verrà gestito dall'Ufficio statale e dagli uffici regionali e provinciali in collaborazione fra loro. Esso conterrà informazioni omogenee e predefinite secondo criteri di tassatività e tipicità, per tutti gli enti iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio nazionale.

**Il popolamento iniziale del registro.** Come noto per

### Le informazioni obbligatorie da trasmettere al Registro

a) l'indicazione della sezione del Runts nella quale si richiede l'iscrizione
b) la denominazione
c) il codice fiscale
d) l'eventuale partita Iva
e) la forma giuridica
f) la sede legale
g) un indirizzo di posta elettronica certificata
h) eventuali contatti telefonici
i) un elenco delle eventuali sedi secondarie dell'ente
j) la data di costituzione
k) la o le attività di interesse generale effettivamente svolte
l) l'esercizio di eventuali attività diverse
m) l'eventuale ente o enti cui l'ente è affiliato, con relativo codice fiscale
n) l'eventuale possesso di personalità giuridica con indicazione del patrimonio minimo indicato nel riconoscimento
o) le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari di cariche sociali con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di rispettiva nomina
p) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille

le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) la trasmigrazione dagli attuali registri nazionali al Runts sarà automatica, entro un termine che verrà fissato con la stesura definitiva del decreto. Entro tale termine, si legge

nella bozza, i competenti uffici delle regioni e delle province autonome comunicano al Runts, i dati in loro possesso relativi alle Aps ed alle Odv iscritte nei rispettivi registri. Verranno a riguardo inviati copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché gli altri dati in possesso dei registri nazionali. Ciascun ufficio regionale una volta prese in carico le informazioni

riguardanti gli enti aventi sede legale nella propria regione o provincia autonoma verifica, entro 180 giorni, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli enti richiedendo l'eventuale documentazione mancante. Nel caso in cui la verifica dei requisiti si

**Nel caso di motivi ostativi all'iscrizione verrà avvisato l'ente, dandogli dieci giorni per formulare eventuali controdeduzioni**

concluda positivamente viene disposta l'iscrizione dell'ente nella corrispondente sezione del Runts. Nel caso emergano motivi ostativi all'iscrizione verrà avvisato l'ente, assegnandogli dieci giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione. Saranno poi concessi ulteriori sessanta giorni (come

previsto dall'art. 47, comma 4) per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione. Per le Onlus sarà l'Agenzia delle entrate a comunicare al Runts i dati riguardanti gli iscritti nell'anagrafe Onlus, mentre ulteriori informazioni necessarie ai fini del perfezionamento dell'iscrizione e la sezione del Runts nella quale esse intendono essere iscritte allegando copia di atto costitutivo e statuto saranno fornite dalle stesse Onlus.

**Il procedimento di iscrizione ordinario.** Successivamente al primo popolamento, la bozza di decreto prevede un procedimento di iscrizione ordinario (di tipo telematico) per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, società di mutuo soccorso e altri enti del terzo settore non iscritti in altre sezioni del registro. Procedimenti specifici vengono previsti per Im-

prese sociali e reti associative. Per gli enti non riconosciuti la domanda di iscrizione è presentata dal rappresentante legale al competente ufficio regionale del Runts (salvo che per reti associative presentata all'ufficio statale) allegando atto costitutivo, statuto e, per gli enti esercenti l'attività da uno o più esercizi, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, insieme ai verbali delle delibere assembleari di approvazione. Dalla domanda di iscrizione dovranno poi risultare una serie di informazioni (elencate nella tabella allegata).

**Aspetti particolari.** Regole particolari riguarderanno alcuni enti specifici. Per le società di mutuo soccorso, ad esempio, è prevista l'iscrivibilità all'apposita sezione del registro a condizione che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50 mila euro e che non gestiscano fondi sanitari integrativi.

Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, la domanda di iscrizione al Runts dovrà contenere un atto di autorizzazione della competente autorità religiosa oppure l'attestazione che non vi è necessità di autorizzazione. Per tali enti viene previsto il deposito di un regolamento redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 3 del dlgs 117/2017), che specifichi le attività di interesse generale svolte dall'ente e quelle diverse, il divieto della distribuzione di utili, l'individuazione del patrimonio destinato, le regole sulla devoluzione del patrimonio, la tenuta delle scritture separate e dei bilanci e la disciplina dei poteri di gestione e di rappresentanza dell'ente e dei relativi controlli interni (se previsti).

—@Riproduzione riservata—

### I DATI COVIP

## Fondi integrativi, giù guadagni e adesioni

Guadagni ed adesioni in ascesa per i fondi pensionistici integrativi, nel nostro Paese: a settembre 2019, infatti, le posizioni in essere nelle forme complementari hanno superato la soglia dei 9 milioni, con un progresso, «al netto delle uscite, dall'inizio dell'anno, di 262 mila unità (pari al 3%)». E, se nel novero si inseriscono pure coloro che scelgono di investire contemporaneamente in più di un organismo, per garantirsi una rendita più cospicua, «il totale degli iscritti può essere stimato in 8,190 milioni», mentre i rendimenti (al netto dei costi di gestione e del prelievo fiscale) si aggirano su percentuali che vanno dal 6,4 al 9,4%. A farlo sapere la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), segnalando come nelle forme negoziali si siano

registrate 119 mila iscrizioni in più (4%), portando così la somma delle posizioni, al 30 settembre scorso, a 3,121 milioni. Le risorse globalmente destinate alle prestazioni ammontano alla fine di settembre a 180 miliardi di euro, cifra che, viene puntualizzato, non tiene conto delle variazioni nel periodo dei Pip (Piani individuali pensionistici) «vecchi»; il patrimonio dei fondi negoziali, del valore di 55,4 miliardi, risulta in crescita del 9,9%, al confronto con la performance della fine del 2018. Le somme accumulate presso i fondi aperti corrispondono a 22 miliardi, mentre i Pip «vecchi» ne totalizzano 34; nei nove mesi l'aumento è stato, rispettivamente, del 12,3% e del 10,7% e, alla fine di giugno, le risorse di pertinenza dei fondi preesistenti erano

pari a 61,9 miliardi. Sul fronte dei ricavi, la Covip mette in luce come i fondi negoziali abbiano guadagnato il 6,4, il 7,2 e il 9,4%, rispettivamente, i fondi aperti e i Pip di «ramo III»; quanto, poi, alle gestioni separate di «ramo I» che, si sottolinea, «contabilizzano le attività a costo storico, e non a valori di mercato, e i cui rendimenti dipendono in larga parte dal flusso cedolare incassato sui titoli detenuti», il risultato è stato inferiore (pari, cioè, all'1,3%). Complessivamente, infine, il risparmio intermedio dalle Casse previdenziali dei professionisti insieme ai fondi pensione si è attestato nel 2018 a 254,2 miliardi, pari al 14,4% del Pil (si veda *ItaliaOggi* del 4/10/2019).

Simona D'Alessio

—@Riproduzione riservata—